



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

In data 12.09.2014, la ricorrente stipulava contratto di mutuo con delegazione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 31.08.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo a mezzo pec del 29.04.2020, richiedeva il rimborso della quote non maturate delle commissioni di attivazione, di intermediazione e gestione, nonché delle spese di istruttoria. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e domandava la restituzione della somma di euro 1.222,02, oltre interessi legali e, in via subordinata, la quantificazione in via equitativa dei costi up front.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità delle detrazioni effettuati in sede di conteggio estintivo per le commissioni di gestione; il carattere up front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria con conseguente irriducibilità ai fini dell'art. 125 sexies T.U.B., l'esclusione della riducibilità del credito con riferimento alle commissioni di intermediazione versate al mediatore per la remunerazione di attività preliminari alla stipula del contratto, concludendo per il rigetto del ricorso ovvero nel riconoscimento di una somma non superiore all'importo di euro 475,36 offerto in sede di reclamo.

**DIRITTO**

La ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - sexies Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude (art. 3.2) la rimborsabilità di quote delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, degli oneri erariali e dei costi di intermediazione perché «maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito». Tale clausola, come statuito dal Collegio di Coordinamento nella riferita decisione, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies TUB là dove esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione.

Le commissioni di attivazione sub lett. B sono «dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata». Le commissioni di intermediazione sub lett. F si riferiscono a «costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso». Le spese di istruttoria sub A) sono «dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata». In conformità dei recenti orientamenti condivisi dei Collegi, i costi posti dalle riferite clausole hanno carattere up front e, contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario resistente, la ripetibilità della commissione intermediario non può essere esclusa mediante la dimostrazione della corresponsione del relativo importo al mediatore.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 446,55 per le commissioni intermediario, euro 131,55 per le spese di istruttoria e di euro 99,97 per le commissioni di attivazione.

Le commissioni di gestione sub lett. C sono «dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento». In sede di conteggio estintivo, l'intermediario ha effettuato la detrazione di euro 38,44 pari all'importo dovuto in virtù del criterio indicato dal contratto in forza del quale la quota non maturata deve essere rimborsata «secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento» sottoscritto dal cliente e offerto in comunicazione nel presente procedimento.

Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro $(131,55 + 99,97 + 446,55 =)$ 678,07 oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 678,07 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO